

# Kosmo Wind



Mitt.

Kosmo Wind S.r.l.  
Via Sardegna 40 – 00187 Roma  
Pec: [kosmowindsrl@cert.studiopirola.com](mailto:kosmowindsrl@cert.studiopirola.com)

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
PEC:  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)  
[va-5@mite.gov.it](mailto:va-5@mite.gov.it)

Roma, 18 Aprile 2024  
Prot. KOS-VES-IT-A-VIA-ON-2024-0002

**OGGETTO: [ID VIP: 10948] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa al Progetto per la realizzazione del Parco eolico denominato "San Cosmo" composto da 8 aerogeneratori da 6,2 MW per una potenza complessiva di 49,6 MW, da localizzarsi nei Comuni di San Cosmo Albanese (CS), Vaccarizzo Albanese (CS), San Giorgio Albanese (CS), Corigliano-Rossano (CS) e Terranova da Sibari (CS) – Trasmissione controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni del pubblico**

Spett.le Ministero,  
in relazione al progetto in oggetto, facendo seguito alla pubblicazione dei pareri e delle osservazioni del pubblico rese disponibili sul sito web dedicato alla data del 18/04/2024, si trasmette con la presente il documento "Parco Eolico Kosmo Wind - Controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri allo Studio di Impatto Ambientale" - Doc. IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01 Rev. 0.

Si rimane a disposizione nel caso siano necessari eventuali chiarimenti e si porgono.

Cordiali saluti

Leopoldo Versace

Legale Rappresentante

Marilena De Stefano

Procuratore

*Allegato in formato digitale: "Parco Eolico Kosmo Wind - Controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri allo Studio di Impatto Ambientale" - Doc. IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01 Rev. 0.*

Kosmo Wind S.r.l.

Via Sardegna 40, Cap 00187 – Roma  
Mail: [kosmowindsrl@cert.studiopirola.com](mailto:kosmowindsrl@cert.studiopirola.com)  
Company Reg. No.: 18799741000, RM - 1878882

**Kosmo Wind S.r.l**

**Aprile 2024**

# **Parco Eolico “San Cosmo”**

**Controdeduzioni alle osservazioni  
e ai pareri allo Studio di Impatto Ambientale**



REGIONE  
CALABRIA



PROVINCIA DI  
COSENZA



Committente: **Kosmo Wind s.r.l.**  
via Sardegna 40  
00187 Roma(RM)  
P.IVA/C.F. 16799741000

Documento:

## PROGETTO DEFINITIVO

Titolo del Progetto:

## PARCO EOLICO "SAN COSMO"

Elaborato: **Controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri allo  
Studio di Impatto Ambientale**

ID PROGETTO:	DISCIPLINA:	CAPITOLO:	TIPO:	REVISIONE:	SCALA:	FORMATO:
IT-VesScO-Gem				0	-	A4
NOME FILE:	IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01_Rev. 0_Controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri allo Studio di Impatto Ambientale					

Progettazione:




**Ing. Saverio Pagliuso**

**Ing. Mario Francesco Perri**

**Ing. Giorgio Salatino**


Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	18 Aprile 2024	PRIMA EMISSIONE	GEMSA	GEMSA	Kosmo Wind S.r.l.



Kosmo Wind S.r.l.		N° Doc. IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01	Rev 0	Pagina 2 di 8
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------

# Sommario

<b>1. Introduzione e scopo del documento</b>	<b>3</b>
<b>2. Osservazioni del pubblico</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Controdeduzioni ad Osservazioni del Dott. Michele Librandi, in data 05/04/2024 – prot. Mase 64359</b>	<b>3</b>
2.1.1. Osservazione 1: distanze ex D.M. 10/09/2010	3
2.1.2. Osservazione 2 - Distanze ex Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico	5
2.1.3. Osservazione 3 – Piano particellare di esproprio	6
2.1.4. Osservazione 4 – Compromissione di un’area agricola di pregio	6
<b>2.2. Controdeduzioni ad Osservazioni del Signor Aldo Marino, in data 5/04/2024 – prot Mase 644416</b>	
Controdeduzioni alle Osservazioni del Signor Michele Librandi, in data 05/04/2024 – Prot Mase 64397	7
<b>2.3.</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Controdeduzioni alle Osservazioni del Signor Franco Aceto della COLDIRETTI CALABRIA, in data 03/04/2024 – Prot Mase 62368</b>	<b>7</b>
<b>2.5. Controdeduzioni alle Osservazioni dell'Associazione Confcommercio Cosenza in data 03/04/2024 – Prot Mase 62909</b>	<b>7</b>
<b>3. Osservazioni del pubblico inviate oltre I termini</b>	<b>8</b>
<b>3.1. Controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Corigliano-Rossano in data 08/04/2024 – Prot. 65242</b>	<b>8</b>
<b>4. Pareri</b>	<b>8</b>

Kosmo Wind S.r.l.		N° Doc. IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01	Rev 0	Pagina 3 di 8
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------

## 1. Introduzione e scopo del documento

KosmoWind S.r.l. è una società controllata interamente e indirettamente da Vestas Wind System A/S, leader a livello globale per la fabbricazione, installazione e manutenzione di turbine per la produzione di energia da fonte eolica.

Vestas, con più 30.000 dipendenti e oltre 40 anni di esperienza nel settore, annovera una potenza installata di oltre 170 GW distribuiti su 88 paesi nel mondo. In Italia, Vestas è presente con oltre 1500 dipendenti, dislocati tra gli uffici di Roma e Taranto, il sito produttivo di Taranto e 27 sedi tra il centro, sud Italia e le isole e utilizzati quali centri logistici per le attività di manutenzione per i parchi eolici in esercizio.

L'iniziativa relativa al parco eolico denominato "San Cosmo" si inserisce nel piano di investimenti intrapreso da Vestas per favorire la transizione energetica portando avanti, nel contempo, modelli di sviluppo sostenibili per le comunità locali interessate.

Il Progetto del Parco Eolico "San Cosmo" è stato presentato il 12/01/2024 al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) con la richiesta avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, codice procedura 10948.

Scopo del presente documento è fornire le controdeduzioni alle varie osservazioni (incluse quelle inviate oltre i termini) e pareri ricevuti dal progetto a seguito della pubblicazione della documentazione progettuale, sul sito web del MASE come previsto dalla fase di consultazione per le opere soggette a VIA.

## 2. Osservazioni del pubblico

Al 18.04.2024, data di redazione della presente relazione, risultano pubblicate nella sezione "Osservazioni del Pubblico" del sito del Mase le seguenti:

1. Osservazioni del Dott. Michele Librandi, in data 05/04/2024 - prot. Mase 64359
2. Osservazioni del Signor Aldo Marino, in data 5/04/2024 - prot Mase 64441
3. Osservazioni del Signor Michele Librandi, in data 05/04/2024 - Prot Mase 64397
4. Osservazioni del Signor Franco Aceto della COLDIRETTI CALABRIA, in data 03/04/2024 - Prot Mase 62368
5. Osservazioni dell'Associazione Confcommercio Cosenza in data 03/04/2024 - Prot Mase 62909


### 2.1. Controdeduzioni ad Osservazioni del Dott. Michele Librandi, in data 05/04/2024 – prot. Mase 64359

Le osservazioni del Dott. Michele Librandi sono composte da una nota introduttiva ed, a seguire, da diverse osservazioni alle quali di seguito la Società Proponente fornisce le proprie controdeduzioni.

#### 2.1.1. Osservazione 1: distanze ex D.M. 10/09/2010

##### A) Distanze dai centri abitati:

A parere del Dott. Librandi diverse contrade poste nel territorio interessato dal progetto in oggetto, sono da identificarsi come Centro abitato, pertanto lo stesso lamenta il mancato rispetto del buffer di 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, indicata all'interno dell'art. 5.3 del D.M. 10/09/2010.

Kosmo Wind S.r.l. 	N° Doc. IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01	Rev 0	Pagina 4 di 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------

In primo luogo la scrivente Società precisa che il rispetto del buffer di 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, descritto all'interno dell'art. 5.3 del Capitolo 3 dell'allegato 4 del D.M. 10/09/2010 rappresenta una **possibile** misura di mitigazione da considerarsi rispetto ai soli **centri abitati individuati dai relativi strumenti urbanistici**.

In secondo luogo, sebbene il carattere non prescrittivo della misura di mitigazione succitata, si fa presente che la scelta localizzativa degli aerogeneratori è stata effettuata nel rispetto della suddetta indicazione. In particolare, come facilmente evincibile dalle ortofoto allegata alla nota del Dott. Librandi, gli edifici a cui si fa riferimento non sono parte dei centri abitati, bensì trattasi di case sparse e talvolta isolate nella vastità del territorio agrario dell'area di interesse.

A supporto della non corretta definizione di centri abitati fornita nell'osservazione si menziona la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV – 13 agosto 2021 n. 5877 del Tar Liguria, dove si specifica che *"l'esistenza di case sparse non integra la nozione di centro abitato"*.

La società proponente, attraverso gli studi di progettazione incaricati, ha ovviamente effettuato tutte le verifiche del rispetto dei requisiti richiesti dalla varie norme e linee guida di settore, anche nei confronti delle case sparse segnalate nell'osservazione che rappresentano, se del caso, solo possibili recettori e non di certo centri abitati. Chiarita la differenza tra le due diverse casistiche si conferma ai sensi del D.M. 10/09/2010, il progetto rispetta sia le distanze dei 6 diametri nei confronti dei centri abitati che la distanza di almeno 200 m per le unità abitative regolarmente censite.

## **B) Distanze fra gli aerogeneratori:**

All'interno della medesima osservazione viene contestato il mancato rispetto delle distanze minime fra gli aerogeneratori di 5 diametri lungo la direzione principale del vento e di 3 diametri lungo la perpendicolare la direzione principale.


Si fa presente innanzitutto che anche il rispetto di queste distanze minime, descritto all'interno dell'art. 3.2 del capitolo 3 dell'allegato 4 del D.M. 10/09/2010 rappresenta una **possibile** misura di mitigazione..

Entrando, tuttavia, nel merito dell'interpretazione riportata nell'osservazione, secondo il Dott. Librandi tale distanza dovrebbe essere calcolata aggiungendo ai 3 e 5 diametri di base indicati nelle Linee Guida succitate, un ulteriore diametro. Tale interpretazione non risulta allineata con la prassi di settore applicata dai proponenti e dagli Enti precedenti, i quali considerano come distanza minima **dei 3 o 5 diametri fra gli aerogeneratori quella misurata rispetto agli assi dei rispettivi aerogeneratori**. L'assunto è confermato infatti dagli esiti dei provvedimenti di VIA positivi rilasciati dallo Spett.le MASE (rif. <https://va.mite.gov.it/it-IT/Procedure/Provvedimenti5>) rispetto ai progetti eolici esaminati che hanno, tra l'altro, rispettato il criterio delle interdistanze misurate considerando l'asse degli aerogeneratori.

Per il progetto in oggetto, si fa presente che le interdistanze, seguendo la prassi su illustrata, di 5 diametri lungo la direzione prevalente del vento e di 3 diametri lungo la direzione ortogonale alla direzione prevalente, sono rispettate fra tutti gli aerogeneratori.

In conclusione: quanto contenuto all'interno delle considerazioni sui profili giuridici non trova fondamento in quanto si basa su calcoli, considerazioni ed assunzioni non corrette.

Per quanto esposto sopra si ritengono prive di validità e si repingono le conclusioni e la richiesta contenute all'interno dei profili giuridici, poste in coda all'osservazione 1.

Kosmo Wind S.r.l.		N° Doc. IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01	Rev 0	Pagina 5 di 8
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------

### 2.1.2. Osservazione 2 - Distanze ex Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

L'osservazione contesta la localizzazione degli aerogeneratori in progetto perchè posizionati ad una distanza inferiore a 3 chilometri da alcuni beni tutelati secondo il DLgs 42/2004.

Il riferimento della distanza di tre chilometri, citata all'interno dell'osservazione, è quella di cui al comma 8 c-quarter) dell'art 20 D.lgs 199/2021 che identifica come idonee per l'installazione di impianti eolici le *"...le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)) , né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. "*

L'interpretazione illustrata all'interno dell'osservazione, per come esposta, risulta fuorviante e priva di fondamento giuridico in quanto nulla vieta di posizionare impianti eolici a meno di tre chilometri dai siti tutelati dal D.Lgs 42/04 secondo quanto riportato nella citazione normativa riportata nella frase precedente. L'art. 20 del D.Lgs 199/2021 elenca infatti alcuni principi che possono essere considerati in successivi Decreti da emanarsi da parte del MASE (di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata) per l'individuazione delle aree idonee e non stabilisce che i progetti che non rispettano tali indicazioni si trovano in aree non idonee.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra illustrato e quindi dell'infondatezza dell'osservazione resa, si riportano i commi 6 e 7 del medesimo art. 20 del D.lgs 199/2021 che rispettivamente riportano:

- *" C.6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione."*
- *"C.7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee."*

L'interpretazione fornita in tale osservazione probabilmente ha confuso il concetto di aree definite idonee: la distanza di 3 chilometri menzionata dal comma 8 c-quarter) dell'art 20 D.lgs 199/2021 è criterio per l'identificazione di aree idonee, il cui mancato rispetto non implica necessariamente per l'impianto la localizzazione in area non idonea.

Al termine dell'osservazione 2 viene contestata la bontà delle fotosimulazioni trasmesse dal progettista all'interno della documentazione di VIA, senza fornire oggettive ed insindacabili prove o dimostrazioni di eventuali errori.


La società proponente precisa che le fotosimulazioni presentate sono state elaborate su documentazione fotografica acquisita in situ successivamente elaborate con apposito software.

Le fotosimulazioni sono realistiche e tengono conto delle reali dimensioni degli aerogeneratori, rappresentando pertanto il loro realistico inserimento all'interno del contesto territoriale esistente.

Non si condividono le valutazioni sostenute all'interno dell'osservazione, sottolineando nuovamente la bontà delle fotosimulazioni rese e mettendosi a disposizione della Commissione Ministeriale per la redazione di ulteriori fotosimulazioni qualora, durante il proseguo dell'iter di VIA, le stesse fossero richieste.

Per quanto sopra esposto la società proponente respinge pienamente i contenuti dell'osservazione 2.



Kosmo Wind S.r.l. 	N° Doc. IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01	Rev 0	Pagina 6 di 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------

### 2.1.3. Osservazione 3 – Piano particellare di esproprio

Il Dott. Librandi lamenta l'errato caricamento del documento "*Piano particellare di esproprio descrittivo*" sul portale del MASE.

La scrivente evidenzia come il documento dal nome "*Piano particellare di esproprio descrittivo*" codice elaborato A9-ITS-PTZ02 (rif. link <https://va.mite.gov.it/File/Documento/986901>), presente sulla relativa pagina del MASE, è errato e nulla ha a che vedere con quanto trasmesso dalla scrivente Società in fase di avvio dell'istanza di VIA, ovvero contenuto all'interno dei supporti informatici consegnati allo Spett.le Ministero.

La società proponente precisa, inoltre, che la documentazione relativa agli espropri per il progetto di Kosmo Wind è stata correttamente trasmessa al Mase e pubblicata sul Portale del Mase, pertanto disponibile nella sua completezza fin dall'avvio del periodo di consultazione del pubblico.

Si sottolinea comunque che gli elaborati relativi agli espropri non sono dirimenti ai fini della valutazione dei potenziali impatti ambientali associati al progetto.

Per quanto sopra esposto la società proponente respinge l'osservazione 3.

### 2.1.4. Osservazione 4 – Compromissione di un'area agricola di pregio

I contenuti dell'osservazione descrivono in modo generico le qualità dell'olio extravergine d'oliva prodotto nel territorio, senza riportare di fatto alcuna critica e/o rimostranza sulle opere del Parco eolico in progetto.


Si evidenzia inoltre come da linee guida di settore sia prevista la compatibilità dello sviluppo di parchi eolici in area agricola.

Si prende atto della non presenza, all'interno dell'osservazione 4, di concrete contestazioni alle opere in progetto.

## 2.2. Controdeduzioni ad Osservazioni del Signor Aldo Marino, in data 5/04/2024 – prot Mase 64441

Le osservazioni fornite dal signor Aldo Marino risultano di fatto identiche a quelle rese dal Dott. Librandi con la nota prot. Mase 0064359 del 05/04/2024, pertanto si rimanda alle controdeduzioni fornite al Capitolo 2.1 del presente documento ovvero:

- a) Per la prima osservazione "*Metodo utilizzato per la determinazione delle distanze di legge da rispettare*" nonché per l'"*Osservazione 1: Distanze ex D.M. 10/09/2010*" e l'osservazione "*B) distanze fra gli aerogeneratori*" si rimanda alle controdeduzioni di cui al paragrafo 2.1.1;
- b) In merito all'osservazione "*A) Distanze dai centri abitati*" e "*Osservazione 2: Distanze ex Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.42 e s.m.i. art. 10 Beni culturali*" la società proponente ripropone le controdeduzioni già fornite all'interno del paragrafo 2.1.2 del presente documento.
- c) Circa l'osservazione "*4) D.L. 42/2004 e s.m.i., Capo II individuazione dei beni paesaggistici, art. 136 Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico*" si rimanda alle medesime controdeduzioni già fornite al paragrafo 2.1.2 del presente documento.
- d) Infine anche in merito all'"*Osservazione 3: gravi carenze nella documentazione di progetto allegata alla richiesta di VIA*" si propongono le medesime controdeduzioni già rese dalla scrivente società all'interno del paragrafo 2.1.3 del presente documento.

Kosmo Wind S.r.l. 	N° Doc. IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01	Rev 0	Pagina 7 di 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------

### 2.3. Controdeduzioni alle Osservazioni del Signor Michele Librandi, in data 05/04/2024 – Prot Mase 64397

Le osservazioni sono le medesime trasmesse con la nota protocollo 64359 del 05/04/2024, pertanto si rimanda alle relative controdeduzioni già rese al capitolo 2.1.

### 2.4. Controdeduzioni alle Osservazioni del Signor Franco Aceto della COLDIRETTI CALABRIA, in data 03/04/2024 – Prot Mase 62368

Le osservazioni fornite dal Sig. Aceto risultano, a parere della scrivente Società, piuttosto generiche e vaghe tanto che non si fa riferimento puntuale e specifico ad alcuna concreta criticità ascrivibile alle opere del Parco eolico. Piuttosto si nota una generica e preventiva posizione di contrarietà all'opera in progetto.

All'interno degli elaborati di progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale, sono stati descritti tutti i possibili impatti e le relative misure di mitigazione anche rispetto alle componenti agronomiche citate all'interno dell'osservazione in oggetto. Dall'analisi ne è conseguito un impatto potenziale residuo trascurabile anche in considerazione dei benefici che l'opera porterà a livello ambientale e sociale.

Durante la procedura di VIA sarà proprio il MASE ad analizzare ed infine confermare la congruità delle valutazioni condotte dal proponente.

La società proponente respinge quindi le osservazioni fornite dal Sig. Aceto e si rimette alle eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti che il MASE vorrà fornire nel proseguo dell'iter.

### 2.5. Controdeduzioni alle Osservazioni dell'Associazione Confcommercio Cosenza in data 03/04/2024 – Prot Mase 62909

Anche le osservazioni mosse dalla Confcommercio Cosenza appaiono generiche ed aspecifiche in quanto non vengono segnalate e contestate precise criticità.


Con particolare riferimento al mancato rispetto della distanza dei 3 Km si rimanda alla controdeduzione resa nel paragrafo 2.1.2.

Per tutti gli altri punti la società proponente intende rassicurare il redattore delle osservazioni, precisando che tutti i possibili impatti e le criticità che possano essere causate dalle opere del parco eolico sono state considerate e valutate all'interno dello Studio d'Impatto Ambientale e del Progetto.

Durante la procedura di VIA sarà proprio il MASE ad analizzare ed infine confermare la congruità delle valutazioni condotte dal proponente. Si ritiene ad ogni modo che i benefici ambientali derivanti da un progetto come quello proposto da Kosmo Wind, in grado di garantire riduzioni di emissioni di CO2 di oltre 54.000 tonnellate, oltrechè benefici sociali, sia di difficile contestazione.

Sul fronte delle ricadute locali inoltre, si precisa che sono iniziate le interlocuzioni con le Amministrazioni interessate per instaurare un costante e proficuo dialogo per approfondire le tematiche di tipo tecnico e i benefici socioeconomici legati allo sviluppo dell'iniziativa. L'approccio descritto è per la Scrivente fondamentale e alla base del proprio modello di sviluppo sostenibile.

Premesso quanto sopra, la società proponente quindi non concorda con le osservazioni fornite dal Sig. Algieri e si rimette alle richieste di integrazioni/chiarimenti che il Mase vorrà fornire nel proseguo dell'iter.

Kosmo Wind S.r.l.		N° Doc. IT-VESCO-GEN-SIA-CON-TR-01	Rev 0	Pagina 8 di 8
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------	------------------

### 3. Osservazioni del pubblico inviate oltre i termini

Al 18.04.2024, data di redazione della presente relazione, risultano pubblicate nella sezione “*Osservazioni del Pubblico inviate oltre i termini*” del sito del MASE le seguenti Osservazioni del Comune di Corigliano-Rossano in data 08/04/2024 - Prot. 65242.

#### 3.1. Controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Corigliano-Rossano in data 08/04/2024 – Prot. 65242

Precisando che la richiesta di avvio dell’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. Del D.lgs 387/2003 è in fase di presentazione, il proponente si impegna ad avviare la richiesta di accertamento demaniale con il Comune di Corigliano Rossano, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla norma.

### 4. Pareri

Al 18.04.2024, data di redazione della presente relazione, risultano pubblicate nella sezione “*Pareri*” del sito del Mase:

1. Parere della Provincia di Cosenza - Servizio tutela delle Acque dall'inquinamento, in data 21/03/2024 - prot Mase 54632

La Provincia di Cosenza – Servizio tutela delle Acque dall’inquinamento comunica di non dover fornire alcun parere di competenza in merito agli interventi in oggetto e fornisce delle indicazioni sulle eventuali autorizzazioni da acquisire prima della costruzione e sulla gestione delle acque in fase di cantiere

La nota ricevuta non necessita di essere controdedotta, la scrivente prende atto delle indicazioni ricevute.

2. Parere del Comune di Corigliano - Rossano in data 05/04/2024 - prot Mase 64579

Il Comune di Corigliano Rossano comunica che l’intervento in oggetto, per quanto di propria competenza, è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.

La nota ricevuta non necessita di essere controdedotta, la scrivente prende atto del parere positivo di compatibilità ricevuta.